CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CORRIERE - DAL 1/7/2023 AL 30/6/2025. CIG: Z0F3B89263

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia - CF 80013870177 e P.I. 00859790172, nella persona di Massimo Ziletti, nato a Brescia il C.F. ZLTMSM64M22B157V, nato a Brescia il 22/8/1964, che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, di seguito indicata per brevità come "Camera", con sede in Brescia, Via Einaudi n. 23, quale Segretario Generale e rappresentante negoziale della stessa,

## PREMESSO

- che, con determinazione n. --/SG del ----2023 è stato affidato il servizio in oggetto alla ditta

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art.1 - Oggetto - Il presente atto ha per oggetto la fornitura del

servizio di consegna e ritiro di plichi tra la sede di Brescia e la sede staccata di Breno, ritiro e consegna dei certificati di origine ed eventuali altre spedizioni sul territorio nazionale.

Art.2 - Durata - Il servizio dovrà essere svolto dal 1/7/2023 al
30/6/2025.

Art.3 - Norme regolatrici del servizio - Il servizio deve essere
svolto con l'osservanza di quanto previsto:

- dal presente contratto e dei suoi allegati;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni del presente contratto sopra richiamati.
- Art.4 Descrizione del servizio La ditta si impegna a consegnare e ritirare la corrispondenza tra la sede di Brescia e la sede staccata di Breno (quando richiesta) dalle ore 11,00 alle ore 12,00 o dalle ore 14,00 alle ore 15,00, dal lunedì al giovedì, salvo variazioni concordate con l'ufficio Provveditorato, con consegna entro le 24 ore lavorative. L'impresa ritira la corrispondenza in busta sigillata accompagnata da ricevuta.
- Art.5 Prezzi L'impresa assume l'obbligo di mantenere per tutti gli ordini effettuati fino al 30.6.2025 le seguenti condizioni (salvo quanto previsto al successivo art. 6), riferite a spedizioni su tutto il territorio nazionale (il peso tassato per ogni plico verrà considerato quello che tra peso reale e rapporto volumetrico di 1mc = Kg 250, risulterà più elevato)
  - € 8,50 per plico/collo da 0 a 5 Kg per il servizio CCIAA Brescia-CCIAA Breno e viceversa;
  - € 10,50 per plico/collo oltre i 5 kg e fino a 20 Kg per il servizio CCIAA Brescia / CCIAA Breno e viceversa;
  - € 7,50 per plico/collo da 0 a 5 Kg per il servizio per altre

- località della provincia di Brescia;
- € 8,50 per plico/collo oltre i 5 kg e fino a 20 Kg per il servizio per altre località della provincia di Brescia;
- € 8,50 per plico/collo da 0 a 5 Kg per il servizio per località nazionali extra provincia di Brescia isole, Calabria, aree remote e zone franche escluse;
- € 10,50 per plico/collo oltre i 5 kg e fino a 20 Kg per il servizio per località nazionali extra provincia di Brescia isole, Calabria, aree remote e zone franche escluse;
- € 14,00 per plico/collo oltre i 20 kg e fino a 30 Kg per il servizio per località nazionali extra provincia di Brescia isole, Calabria, aree remote e zone franche escluse;
- € 35,00 per plico/collo oltre i 30 kg e fino a 50 Kg per il servizio per località nazionali extra provincia di Brescia isole, Calabria, aree remote e zone franche escluse;
- € 45,00 per plico/collo oltre i 50 kg e fino a 100 Kg per il servizio per località nazionali extra provincia di Brescia isole, Calabria, aree remote e zone franche escluse;
- Supplemento Isole e Calabria € 4,00;
- Contrassegno 2% del valore da incassare minimo € 10,00;
- Giacenze: € 10,00 apertura dossier € 5,00/q.le con franchigia relativa di 5 giorni;
- Supplementi aree remote: Campione d'Italia € 80,00/q.le;
- Livigno € 50,00/q.le;
- Isole Minori e zone franche € 30,00/q.le;
- Assicurazione CMR inclusa;
- Consegna indicativa nel giorno lavorativo successivo;
- Supplemento carburante incluso in tariffa.
- I prezzi sono al netto dell'IVA.

- Art.6 Revisione prezzi La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità, a partire dal secondo anno di contratto.
- Art.7 Costi relativi alla sicurezza e D.U.V.R.I. Per la tipologia del servizio oggetto del contratto non si rilevano interferenze per cui si renda necessario gestire i rischi conseguenti.
- Art.8 Fatturazione e pagamenti La Camera, effettuato con esito positivo il collaudo di cui al successivo art. 9, provvederà al pagamento della fattura emessa mensilmente dall'impresa relativa alle spedizioni effettuate, alle tariffe esposte al precedente art. 5. Il pagamento delle fatture è subordinato alla stipula del presente atto.

La fattura dovrà recare l'annotazione "scissione dei pagamenti". sede di pagamento la Camera di Commercio applicherà disposizioni di cui all'art. 1 comma 629 lett. b) della Legge di Stabilità n. 190/2014, ovvero pagherà al fornitore l'Imponibile e verserà all'Erario l'IVA. Nella fattura emessa dal fornitore dovrà essere indicato il codice IBAN completo del conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento. Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 30 (trenta) gg. dalla data di ricevuta della fattura, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 55 del D.P.R. n. 254/2005, e dall'art. 4 commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni, mediante bonifico bancario sull'Istituto di credito e sul numero di conto corrente anticipatamente indicato dalla impresa (codice univoco per la fatturazione elettronica: HCZBEG - CIG: ) .

Art.9 - Collaudo - Il Dirigente camerale responsabile dell'Area amministrativa, o suo delegato, alla presentazione delle fatture, procederà alla verifica della regolare esecuzione del servizio.

Art.10 - Penali - In caso di inosservanza da parte della ditta di quanto previsto nel presente contratto la Camera, contestazione a mezzo PEC, esaminate le eventuali controdeduzioni della ditta, le quali dovranno pervenire entro dieci giorni, applica una penale giornaliera pari al 1% (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 113/bis del D.Lqs. 50/2016. Tutti qli importi suddetti si intendono al netto dell'IVA. Resta inteso che l'importo della penale non potrà 10% dell'importo complessivo del contratto, fatto superare il comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso di grave colpa o reiterata negligenza da parte della ditta, Stazione Appaltante ha facoltà di recesso trattenendo l'eventuale cauzione depositata dalla ditta a garanzia degli obblighi contrattuali.

Art.11 - Recesso - La Camera avrà facoltà di recedere dal contratto con dichiarazione da inviarsi a mezzo PEC, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, per le seguenti inosservanze da parte della ditta:

- inadempimento di obblighi stabiliti dalla normativa vigente ed inerenti allo svolgimento e gestione del servizio oggetto del presente contratto;
- mancato rispetto delle modalità di svolgimento e di gestione del servizio;
- sopravvenuta perdita, da parte della ditta, dei requisiti richiesti per la realizzazione del servizio o dalla documentazione di gara o dalla legge, ovvero qualora il fornitore diventi insolvente o risulti comunque inabilitato ad eseguire le proprie obbligazioni contrattuali a seguito di fallimento, concordato preventivo o qualunque altra procedura concorsuale;

- sospensione o interruzione del servizio da parte della ditta per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- E' fatta salva ogni altra azione volta sia al risarcimento degli eventuali danni subiti sia delle spese sostenute per l'affidamento del servizio ad altra ditta.
- Art.12 Responsabilità L'impresa dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni eventualmente arrecati alle persone o alle cose, tanto della Camera che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

L'impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la impresa anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Art. 13 - Obblighi di riservatezza - La ditta considererà strettamente confidenziali i documenti e le informazioni di cui venisse a conoscenza durante la trattativa e i rapporti di lavoro. In ottemperanza alle normative del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 e del Regolamento UE 2016/679, ogni dato relativo alla documentazione non potrà essere usato per fini che esulino il rapporto contrattuale, non dovrà essere violato il diritto alla riservatezza.

Art. 14 - Dati Personali - Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. Con riferimento ai dati personali conferiti per la sottoscrizione del presente contratto, si forniscono le sequenti informazioni:

- Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Brescia
   Via Einaudi, 23 25121;
- Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, contattabile all'indirizzo mail: franco.pozzoli@lom.camcom.it;
- Finalità del trattamento: i dati forniti sono trattati per le finalità di esecuzione del presente contratto, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera b) del Regolamento UE 2016/679, nonché per gli eventuali ulteriori adempimenti previsti per legge;
- Modalità di trattamento: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 29 del predetto Regolamento;
- Diritti dell'interessato: in ogni momento, la ditta potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa nazionale vi-

gente e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

Art. 15 - Imposte e registrazione - E' a carico delle parti in misura eguale l'imposta di bollo sul presente atto. La Camera provvede ad assolvere l'imposta in modalità virtuale (autorizzazione Agenzia delle Entrate 128768/2014) al momento della stipula, dietro versamento della quota spettante alla ditta. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 secondo la Tariffa Parte II art. 1, lettera b), il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte che intende avvalersene.

Art. 16 - Domicilio delle parti - Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze derivanti, la Camera e la impresa eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

Art. 17 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) - La ditta, con la presentazione dell'offerta, ha dichiarato di avere preso visione e di accettare il Codice di Comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio. In caso di violazione da parte dell'impresa dei contenuti del Codice, il presente contratto si risolve automaticamente.

Art. 18 - Codice di comportamento - L'impresa, con la presentazione dell'offerta, ha dichiarato di avere preso visione e di accettare il Codice di Comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio. In caso di violazione da parte dell'impresa dei contenuti del Codice, il presente contratto si risolve automaticamente.

Art. 19 -Controversie - Clausola di mediazione - Ogni controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente contratto, prima del ricorso all'autorità giurisdizionale ordinaria, sarà fatta oggetto di un tentativo di mediazione, ai sensi del D.Lgs. 4.3.2010 n. 28, avanti l'Organismo di Mediazione

della Camera di Commercio di Brescia, iscritto al n. 104 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia, secondo il Regolamento di mediazione vigente al momento del deposito della domanda.

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA IL SEGRETARIO GENERALE (dr Massimo Ziletti)

LA DITTA

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. si approva specificamente:

art. 19 - Controversie - clausola di mediazione

LA DITTA

IL SEGRETARIO GENERALE
 (dr Massimo Ziletti)